



A.G.E.R. Borsa Merci Bologna

Granoturco Secco:
in vigore dal 1 settembre 2001
Granoturco a Stagione da Essiccare:
in vigore dal 16 settembre 1991

ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA CONTRATTO ITALIANO PER GRANOTURCO NAZIONALE

«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo»

Contratto N. **103**

Redatto a il
a conferma del contratto già stipulato fra le parti.

Venditore:

Compratore :

Mediatore:

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.

Granoturco nazionale: (secco/essiccato o a stagione da essiccare)

Qualità: a) secondo «campione reale» - identificato: - a mani:

b) secondo «campione tipo» - identificato: - a mani:

c) secondo «denominazione» e/o con «caratteristiche»

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.

Quantità:
(La quantità s'intende esatta, salvo pattuizione contraria).

Epoca di { **Consegna/Spedizione:**
Ritiro:

Prezzo:

Merce resa franco:

Pagamento:

Mediazione:

Condizioni particolari:

.....

DEFINIZIONI

- a) Per granoturco secco, salvo altra specificazione, intendesi il prodotto essiccato naturalmente od artificialmente avente un tenore di umidità del 14%, esente da parassiti vivi.
- b) Il granoturco pattuito con un tenore di umidità precisato, seguito dalla specificazione “massimo” o “tassativo” non deve superare il limite convenuto; in caso contrario il ricevitore ha il diritto di rifiutare la merce.

GRANOTURCO SECCO

TOLLERANZE, ABBUONI E BONIFICI

Gli abbuoni, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati in proporzione per ogni punto o frazione secondo le seguenti indicazioni

UMIDITÀ ECCEDENTE IL 14% O IL VALORE PATTUITO

- Fino ad 1 punto di eccedenza: abbuono dell'1,50% a favore del compratore;
- oltre 1 punto di eccedenza: il compratore potrà esercitare il diritto al rifiuto della merce.

E' accordata una tolleranza "analitica", senza abbuono, dello 0,3, che in ogni caso non costituisce franchigia

UMIDITÀ INFERIORE AL 14%

- se espressamente pattuito tra le parti, per la percentuale inferiore al 14% il venditore avrà diritto ad un bonifico dell'1,20% per ogni punto in meno

E' accordata una tolleranza "analitica", senza abbuono, dello 0,3, che in ogni caso non costituisce franchigia

CHICCHI SPEZZATI – ECCEDENTI IL 5% O IL VALORE PATTUITO:

(cariossidi frantumate che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di mm. 4,50 e trattenute da vaglio a maglie di mm. 0,50):

- per i primi 3 punti di eccedenza: abbuono dello 0,25% per ogni punto a favore del compratore
- per gli ulteriori 3 punti di eccedenza: abbuono dello 0,50% per ogni punto a favore del compratore

IMPURITÀ RELATIVE AI CHICCHI E CHICCHI ALTERATI – ECCEDENTI IL 2% O IL VALORE PATTUITO:

(chicchi di altri cereali, chicchi tarlati, chicchi germinati, danneggiati da piralide e da altri parassiti animali, chicchi tinti per riscaldamento, escludendo le colorazioni del pericarpo dovute a determinanti genetici, ma con sezione di colorazione chiara):

- dal 2,01% a 4,00% abbuono dello 0,50% per ogni punto a favore del compratore
- dal 4,01% al 6,00% abbuono dello 0,75% per ogni punto a favore del compratore

IMPURITÀ VARIE (NULLE) - ECCEDENTI L'1% O IL VALORE PATTUITO:

(tutto ciò che passa attraverso un vaglio a maglie di mm. 0,50, nonché i chicchi di specie infestanti, i chicchi avariati da fermentazione ed ammuffiti che alla sezione presentano una marcata colorazione grigiastrea, nera o verdastra, chicchi tostati da essiccazione o tinti per autoriscaldamento e con sezione di colorazione scura, chicchi gravemente tarlati e scavati con distruzione dell'embrione, pietre, sabbia, frammenti minerali o legnosi, pule, insetti morti e loro frammenti):

- fino a 3 punti eccedenza: abbuono dell'1,00% per ogni punto a favore del compratore.

GRANOTURCO A STAGIONE DA ESSICCARE

(permane in vigore l'edizione 1991)

- c) Per granoturco a stagione da essiccare, intendesi il prodotto avente un tenore di umidità base del 25%, salvo altra specificazione. Tutti gli abbuoni, indicati nella tabella sotto riportata, sono validi ed applicabili anche per una diversa pattuita base di umidità.

Oltre le tolleranze e gli abbuoni di cui al capo precedente (umidità esclusa) si applicano i seguenti coefficienti di abbuono o bonifico, per ogni punto o frazione, in proporzione:

UMIDITÀ ECCEDENTE A QUELLA PATTUITA:

- per i primi 2 punti, abbuono dell'1,50%;
- da 2,01 a 4 punti, abbuono dell'1,75%;
- da 4,01 a 8 punti, abbuono del 2,00%;
- da 8,01 a 10 punti, abbuono del 3,00%.

UMIDITÀ INFERIORE A QUELLA PATTUITA:

- bonifico dell'1,40% per ogni punto o frazione in proporzione, fino al limite del 18% di umidità.

In ogni caso il compratore ha diritto di rifiutare la merce allorquando sia riscontrato un tenore di umidità di 10 (dieci) punti percentuali superiore il tasso pattuito.

- d) Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell'Associazione.

RISCHI DI VIAGGIO

La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.

Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.

Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.